



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

STATUTO





STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

Sommario

STATUTO	4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Denominazione, sede e durata	4
Art. 2 – Carattere dell'Associazione	4
Art. 3 – Efficacia dello statuto e sue modificazioni	5
Art. 4 – Ammissione, cessazione e sostituzione dei soci fondatori	5
TITOLO II FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE	7
Art. 5 – Scopo	7
Art. 6 – Attività strumentali, accessorie e connesse	7
TITOLO III ASSOCIATI	9
Art. 7 – Requisiti	9
Art. 8 – Ammissione	10
Art. 9 – Diritti e doveri degli associati	10
Art. 10 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	11
TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI	13
Art. 11 – Gli organi sociali	13
Art. 12 – Compensi agli organi sociali	13
CAPO I ASSEMBLEA	14
Art. 13 – Composizione	14
Art. 14 – Funzioni	14
Art. 15 – Convocazione	15
Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	16
Art. 17 – Rappresentanza degli associati in Assemblea	16
CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO	16
Art. 18 – Composizione e durata	16
Art. 19 – Funzione e compiti del Consiglio Direttivo	17
Art. 20 – Convocazione	18
Art. 21 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo	18
CAPO III RUOLI ASSOCIATIVI	19
Art. 22 – Nomina e funzioni del presidente	19
Art. 23 – Funzioni del vicepresidente	20
Art. 24 – Funzioni del segretario	20
Art. 25 – Funzioni del Tesoriere	20
Art. 26 – Organo di Controllo	21
Art. 27 – Revisione dei conti	22



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

Art. 28 – Referente nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).....	22
TITOLO V BILANCI	24
Art. 29 – Esercizio sociale e approvazione dei bilanci	24
Art. 30 – Gestione dei contributi GSE e trattenuta economica della CER.....	24
Art. 31 – Avanzi di gestione	25
TITOLO VI PATRIMONIO	26
Art. 32 – Entrate dell'Associazione	26
Art. 33 – Patrimonio dell'Associazione	26
Art. 34 – Diritti degli associati al patrimonio sociale	27
Art. 35 – Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia.....	27
TITOLO VII VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI	29
Art. 36 – Volontari.....	29
Art. 37 – Dipendenti.....	29
Art. 38 – Collaborazioni	29
TITOLO VIII CONVENZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI	31
Art. 39 – Deliberazione delle convenzioni	31
Art. 40 – Rapporti con enti e soggetti privati.....	31
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 41 – Libri sociali	32
Art. 42 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio	32
Art. 43 – Disposizioni finali	33



STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita una comunità di energia rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in forma di associazione non riconosciuta, denominata “Comunità Energetica Rinnovabile 3Millennium”, o più brevemente “CER 3Millennium”.

L'Associazione ha sede in Mori (TN), via Sant'Agnese 61/A. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta esclusivamente con deliberazione unanime dei soci fondatori, secondo quanto previsto dall'art. 42.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale e si propone come organizzazione per la condivisione dell'energia prodotta da uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Obiettivo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri associati e ai territori in cui opera.

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e che aderiscono al presente statuto.

Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo, nonché gli associati che, su decisione unanime dei soci fondatori, siano successivamente ammessi quali soci fondatori in ragione del contributo strategico, professionale o innovativo apportato all'Associazione.

I soci fondatori esercitano un ruolo di indirizzo strategico e di garanzia della continuità della Comunità Energetica Rinnovabile, assicurando la coerenza dell'azione associativa con gli obiettivi originari e con il modello di governance adottato in sede di costituzione.

Sono riservate alla preventiva approvazione unanime dei soci fondatori le decisioni riguardanti:

- a) le modifiche dello statuto e del regolamento interno;
- b) l'ammissione di nuovi soci produttori o di soggetti la cui partecipazione possa incidere sugli equilibri energetici, economici o di governance;
- c) la realizzazione di investimenti rilevanti o la stipula di contratti di durata superiore a 12 mesi;
- d) la cessione, l'acquisizione o la gestione di impianti o beni strategici;
- e) la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'Associazione.



I soci fondatori detengono il diritto di garantire che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sia costituita da soci fondatori, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Le prerogative attribuite ai soci fondatori costituiscono elementi essenziali e inderogabili dell'assetto istituzionale dell'Associazione e non possono essere modificate senza il loro consenso unanime.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può costituire, promuovere, coordinare e gestire più Comunità Energetiche Rinnovabili locali, ciascuna operante nel rispetto dei requisiti tecnici e territoriali previsti dalla normativa vigente, mantenendo un ruolo di indirizzo strategico e supervisione nazionale.

Ogni Comunità Energetica Rinnovabile locale costituisce una distinta configurazione tecnica ai sensi della normativa GSE.

Art. 3 – Efficacia dello statuto e sue modificazioni

Il presente statuto vincola tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di organizzazione e funzionamento dell'Associazione.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque associati.

Lo statuto può essere modificato esclusivamente:

- a) dai soci fondatori, deliberando all'unanimità; oppure
- b) dall'Assemblea in sede straordinaria, con i quorum di cui all'art. 15 e con il voto favorevole unanime dei soci fondatori, la cui approvazione costituisce condizione essenziale per la validità della deliberazione.

Il regolamento interno può essere modificato dall'Assemblea in sede straordinaria, con i quorum di cui all'art. 15, previa approvazione unanime dei soci fondatori.

Le prerogative attribuite ai soci fondatori dal presente statuto costituiscono elementi essenziali e inderogabili dell'assetto istituzionale dell'Associazione e non possono essere modificate, limitate o soppresse senza il loro consenso unanime.

Art. 4 – Ammissione, cessazione e sostituzione dei soci fondatori

L'ammissione di nuovi soci fondatori è possibile esclusivamente su decisione unanime dei soci fondatori in carica.

La deliberazione di ammissione:

- a) deve essere adottata all'unanimità;
- b) deve essere formalizzata per iscritto;
- c) deve contenere l'accettazione, da parte del nuovo socio fondatore, delle prerogative, dei diritti speciali e delle responsabilità previste dal presente statuto;
- d) non può essere modificata, revocata o integrata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il socio fondatore può dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata agli altri soci fondatori. Le dimissioni hanno effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo diverso termine indicato dal dimissionario.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

In caso di morte o dimissioni di un socio fondatore, gli altri soci fondatori restano in carica e continuano ad esercitare integralmente le prerogative loro attribuite dal presente statuto.

La sostituzione di un socio fondatore dimissionario o deceduto può avvenire esclusivamente mediante l'ammissione di un nuovo socio fondatore ai sensi del presente articolo, con decisione unanime dei soci fondatori rimasti.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo non possono proporre, deliberare o approvare l'ammissione o la sostituzione di soci fondatori.

Qualsiasi deliberazione adottata in violazione del presente articolo è inefficace e priva di effetti.





TITOLO II FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Scopo

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile favorendo la transizione energetica attraverso un modello collettivo di produzione, gestione e condivisione dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, l'Associazione intende:

- sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale;
- promuovere un uso efficiente e consapevole dell'energia;
- rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici locali;
- contribuire alla riduzione delle perdite di rete e all'efficienza del sistema elettrico.

L'Associazione condivide tra i propri associati l'energia prodotta da uno o più impianti a fonti rinnovabili ubicati nelle porzioni di rete sottese alle cabine primarie delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite o promosse dall'Associazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione può:

- realizzare, gestire o detenere impianti di produzione da fonti rinnovabili;
- fungere da soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa;
- agire quale referente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per l'accesso e la gestione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, ricevendo a tal fine il relativo mandato dagli associati;
- gestire le partite economiche connesse ai rapporti con i venditori e con il GSE.

L'Associazione può costituire, promuovere, coordinare e gestire più Comunità Energetiche Rinnovabili locali, ciascuna configurata secondo i requisiti tecnici previsti dal GSE, mantenendo un ruolo di indirizzo strategico, coordinamento e supervisione nazionale.

I soci fondatori vigilano affinché l'attività dell'Associazione rimanga coerente con gli scopi istituzionali definiti in sede di costituzione, garantendo la continuità strategica e la corretta interpretazione delle finalità originarie.

Qualsiasi modifica, ampliamento o reinterpretazione dello scopo associativo richiede la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori.

Ogni Comunità Energetica Rinnovabile locale costituisce una distinta configurazione tecnica ai sensi della normativa GSE.

Art. 6 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o connesse allo scopo istituzionale, tra cui:

- utilizzare sistemi di accumulo e/o immettere in rete l'energia prodotta in eccedenza;



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

- sviluppare o adottare soluzioni tecnologiche e applicative per l'uso efficiente degli impianti condivisi;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili destinate agli associati;
- promuovere interventi di domotica, efficienza energetica e servizi di ricarica per veicoli elettrici;
- condividere informazioni e supportare l'accesso a contributi, incentivi e sovvenzioni pubbliche;
- realizzare attività di sensibilizzazione e comunicazione sui temi energetici e ambientali;
- partecipare ad altri enti o organismi senza scopo di lucro con finalità affini o complementari;
- detenere, acquisire o gestire beni mobili e immobili, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

L'Associazione può svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e comunque in modo strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori, che vigilano sulla coerenza delle iniziative con gli scopi istituzionali e con il modello di governance adottato in sede di costituzione.

L'avvio di nuove attività o progetti che comportino impegni economici rilevanti, l'assunzione di obbligazioni di durata superiore a dodici mesi, la partecipazione ad enti esterni o l'acquisizione/cessione di beni o impianti strategici richiede la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche nell'ambito delle diverse Comunità Energetiche Rinnovabili locali costituite o promosse dall'Associazione.





TITOLO III ASSOCIATI

Art. 7 – Requisiti

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione esclusivamente i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili, tra cui:

- persone fisiche;
- micro, piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali;
- enti di ricerca e formazione;
- enti religiosi;
- enti del terzo settore e di protezione ambientale;
- amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009.

Tutti i soggetti devono essere titolari di punti di connessione ubicati nelle porzioni della rete di distribuzione sottese alle cabine primarie delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite o promosse dall'Associazione.

L'appartenenza dell'associato a una specifica Comunità Energetica Rinnovabile locale è determinata dalla posizione del suo punto di connessione rispetto alla cabina primaria di riferimento.

Non possono essere ammessi:

- le imprese la cui partecipazione costituisca attività commerciale o industriale principale (codici ATECO prevalenti 35.11.00 o 35.14.00, ai sensi delle Regole operative GSE – CACER e TIAD);
- le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (GUUE C 249/2014);
- i soggetti per i quali ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. 94–98 del D.Lgs. 36/2023;
- i soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le imprese destinatarie di ordini di recupero per incentivi dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea.

Per essere ammessi è inoltre necessario:

- essere clienti finali o produttori di energia da fonti rinnovabili titolari di punti di connessione ubicati nelle aree ammissibili;
- conferire all'Associazione mandato quale referente nei confronti del GSE per l'accesso e la gestione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per il trattamento dei dati e la sottoscrizione del relativo contratto.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

L'ammissione di nuovi associati, siano essi consumatori o produttori, è subordinata alla preventiva approvazione unanime dei soci fondatori, condizione essenziale per la validità della deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ingresso di nuovi soci produttori o di soggetti la cui partecipazione possa incidere sugli equilibri energetici, economici o di governance dell'Associazione è soggetto a valutazione discrezionale dei soci fondatori, che possono opporsi anche in assenza di motivazioni tecniche, al fine di tutelare la stabilità e la coerenza del modello di governance.

L'Associazione può stabilire un numero massimo di associati per ciascuna Comunità Energetica Rinnovabile locale o sospendere temporaneamente le nuove ammissioni, su decisione unanime dei soci fondatori, qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza operativa, la sostenibilità economica o la stabilità della governance.

Gli associati mantengono i loro diritti di clienti finali, incluso quello di scegliere il proprio venditore, e il diritto di recedere in ogni momento ai sensi dell'art. 10.

Art. 8 – Ammissione

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica.

All'atto della domanda, l'aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente statuto e del regolamento interno ed essere informato sugli aspetti legali, fiscali e operativi connessi all'adesione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto, con riferimento alla specifica Comunità Energetica Rinnovabile locale alla quale l'aspirante associato intende aderire.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è valida esclusivamente se previamente approvata all'unanimità dai soci fondatori, la cui decisione costituisce condizione essenziale per l'efficacia dell'ammissione.

I soci fondatori possono opporsi all'ammissione anche in assenza di motivazioni tecniche, qualora ritengano che l'ingresso del richiedente possa compromettere la stabilità, l'equilibrio energetico o economico, o la governance dell'Associazione. Tale opposizione è vincolante e impedisce l'ammissione.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato. Entro quindici giorni dalla comunicazione del diniego, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea, fermo restando che la decisione dei soci fondatori non è soggetta a riesame.

La delibera di ammissione è annotata sul libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di accoglimento della domanda e comporta il conferimento dei dati personali nelle forme di legge (Regolamento UE 2016/679).

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso esercitabile in ogni momento ai sensi dell'art. 10.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione e partecipare alle iniziative;
- usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

- eleggere gli organi sociali;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, anche tramite delega, purché in regola con gli eventuali contributi previsti dal presente statuto.

Ogni associato ha diritto a un singolo voto in Assemblea, anche se titolare di più punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e della medesima parità di trattamento, fermo restando quanto previsto per le prerogative dei soci fondatori, che costituiscono elementi essenziali e inderogabili dell'assetto istituzionale dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti adottati in conformità ad esso;
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo;
- versare eventuali contributi deliberati dall'Assemblea, fermo restando che il finanziamento ordinario dell'Associazione avviene tramite la trattenuta economica CER;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli associati devono inoltre rispettare gli indirizzi strategici e le decisioni dei soci fondatori, adottati nell'esercizio delle prerogative loro attribuite dal presente statuto, e non possono porre in essere comportamenti che possano compromettere la stabilità, la coerenza o l'efficacia del modello di governance dell'Associazione.

Aderendo all'Associazione, gli associati conferiscono mandato all'Associazione quale referente nei confronti del GSE per la richiesta e la gestione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per il riparto dell'energia elettrica condivisa.

Ogni associato partecipa alla condivisione dell'energia nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile locale alla quale è tecnicamente collegato.

Le prerogative dei soci fondatori non possono essere limitate, contestate o modificate dagli associati, né direttamente né indirettamente, mediante deliberazioni assembleari o altre iniziative.

Art. 10 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche, ed estinzione per gli enti.

RECESSO

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il recesso ha effetto dalla data indicata dall'associato nella comunicazione, nel rispetto del preavviso.

DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto. Il venir meno dei requisiti comporta automaticamente la cessazione del rapporto associativo e di ogni beneficio connesso.

ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dal Consiglio Direttivo qualora:



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

- non rispetti lo statuto, i regolamenti o le deliberazioni degli organi sociali;
- risulti moroso per oltre sessanta giorni nei versamenti dovuti;
- tenga una condotta morale o civile incompatibile con l'appartenenza all'Associazione;
- arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione o provochi dissidi o disordini pregiudizievoli;
- ponga in essere comportamenti che compromettano la stabilità, la coerenza o l'efficacia del modello di governance definito dai soci fondatori.

La deliberazione di esclusione è valida solo se previamente approvata all'unanimità dai soci fondatori, la cui decisione costituisce condizione essenziale per l'efficacia del provvedimento.

Il provvedimento di esclusione, motivato, è comunicato per iscritto all'interessato ed ha effetto dalla data di ricezione.

L'associato escluso può chiedere, entro quindici giorni, che l'esame dei motivi sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea, fermo restando che la decisione dei soci fondatori non è soggetta a riesame.

Fino alla data dell'Assemblea, l'associato si intende sospeso.

OBBLIGHI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Gli associati che recedono, decadono o vengono esclusi non hanno diritto alla restituzione di somme già trattenute o acquisite dall'Associazione a qualsiasi titolo.

Le eventuali spettanze economiche maturate ma non ancora erogate all'associato alla data di efficacia della cessazione non sono esigibili e rimangono nella disponibilità dell'Associazione.

Gli associati non vantano diritti sul patrimonio dell'Associazione né possono pretendere la restituzione di contributi, trattenute o quote comunque versate o trattenute nel corso del rapporto associativo.

EFFETTI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CER

Il recesso, la decadenza o l'esclusione comportano la cessazione della partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile locale di riferimento.



TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

I soci fondatori costituiscono il nucleo istituzionale di riferimento dell'Associazione e esercitano le prerogative loro attribuite dal presente statuto, che costituiscono elementi essenziali e inderogabili dell'assetto di governance.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del mandato o quanto definito nel successivo Art. 12.

Le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal regolamento interno adottato dall'Associazione.

Art. 12 – Compensi agli organi sociali

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Ai titolari delle cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio del mandato, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione al Presidente o ai componenti del Consiglio Direttivo di compensi o altre indennità, purché:

- a) la deliberazione sia adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti;
- b) la deliberazione sia previamente approvata all'unanimità dai soci fondatori;
- c) i compensi siano proporzionati alle responsabilità e alle attività svolte;
- d) i compensi non incidano sugli equilibri economico-finanziari dell'Associazione.

L'Assemblea non può deliberare, modificare o revocare compensi in favore del Presidente o dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate in assenza della preventiva approvazione unanime dei soci fondatori sono inefficaci e prive di effetti.

La corresponsione di compensi non può in alcun modo incidere sulle prerogative dei soci fondatori né alterare gli equilibri di governance dell'Associazione.

È fatto divieto agli associati e ai componenti degli organi sociali di percepire utili, avanzi di gestione o benefici economici derivanti dall'attività dell'Associazione, salvo quanto previsto per la ripartizione dell'energia condivisa nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili.



CAPO I ASSEMBLEA

Art. 13 – Composizione

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto.

La composizione dell'Assemblea non incide sulle competenze, prerogative e funzioni riservate ai soci fondatori, che costituiscono elementi essenziali e inderogabili dell'assetto istituzionale dell'Associazione.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il voto in tempo reale.

Ogni associato ha diritto a un voto, salvo quanto previsto per i soci fondatori in relazione alle prerogative loro attribuite dal presente statuto.

Art. 14 – Funzioni

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e indirizza l'attività associativa nel rispetto delle prerogative attribuite ai soci fondatori dal presente Statuto, che costituiscono limiti inderogabili all'azione assembleare.

L'Assemblea può essere convocata e svolta anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il voto in tempo reale.

L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione, fermo restando il ruolo di indirizzo strategico dei soci fondatori;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti delle prerogative dei soci fondatori in materia di composizione degli organi sociali;
- c) nomina, ove previsto o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo o il Revisore;
- d) esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) ratifica l'ammontare della trattenuta economica CER e di eventuali contributi, anche straordinari, determinati dal Consiglio Direttivo previa approvazione unanime dei soci fondatori. La mancata ratifica da parte dell'Assemblea non incide sulla validità ed efficacia della determinazione adottata dal Consiglio Direttivo e approvata all'unanimità dai soci fondatori;
- f) delibera sulle proposte di alienazione, acquisizione o gestione di beni patrimoniali, previa approvazione unanime dei soci fondatori;
- g) delibera sulle materie attinenti all'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, purché non rientrante tra le materie riservate ai soci fondatori;
- h) delibera in via definitiva, ove richiesta, sulle domande di adesione non accolte e sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo, fermo restando che le decisioni dei soci fondatori in materia di ammissione ed esclusione non sono soggette a riesame assembleare.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo mediante due distinte votazioni: una riservata ai soci fondatori e una riservata agli associati ordinari. Ciascuna categoria elegge i propri candidati tra i membri della medesima categoria.

Sono eletti i candidati che, all'interno della rispettiva categoria, ottengono il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di componenti spettanti a ciascuna categoria ai sensi del presente Statuto.

In ogni caso, i soci fondatori devono costituire la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Qualora l'esito delle votazioni non garantisca tale maggioranza, sono eletti i soci fondatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento della maggioranza richiesta.

Le votazioni dell'Assemblea non possono in alcun modo incidere sulle prerogative dei soci fondatori né alterare gli equilibri di governance dell'Associazione.

L'Assemblea non ha competenza deliberativa in materia di modifiche statutarie, modifiche del regolamento interno, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione, trattandosi di prerogative riservate in via esclusiva ai soci fondatori.

In tali casi, l'Assemblea è convocata per prendere atto delle decisioni adottate all'unanimità dai soci fondatori, senza poteri di modifica, approvazione o veto.

Sono inefficaci e prive di effetti tutte le deliberazioni assembleari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea non possono incidere sulla configurazione tecnica delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali né sulla loro gestione operativa, salvo preventiva approvazione unanime dei soci fondatori.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto inviato agli associati tramite lettera semplice, raccomandata, e-mail, PEC o qualsiasi altra modalità telematica idonea a garantire la ricezione della comunicazione, inclusi sistemi di messaggistica istantanea (quali, a titolo esemplificativo, SMS o applicazioni dedicate).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il voto in tempo reale.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati, purché la richiesta non riguardi materie riservate ai soci fondatori ai sensi del presente statuto.

In caso di richiesta valida, il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Le convocazioni effettuate in violazione delle prerogative dei soci fondatori o aventi ad oggetto materie loro riservate sono inefficaci e prive di effetti.



Art. 16 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in presenza o in modalità telematica, salvo che l'avviso di convocazione preveda un quorum costitutivo specifico in relazione alle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il voto in tempo reale. La partecipazione telematica si considera a tutti gli effetti presenza in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo che l'avviso di convocazione o il presente statuto prevedano maggioranze più elevate.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ed efficaci solo se non contrastano con le prerogative dei soci fondatori e non riguardano materie loro riservate ai sensi del presente statuto.

Sono inefficaci e prive di effetti tutte le deliberazioni assembleari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle prerogative dei soci fondatori, sulla composizione degli organi sociali riservata ai soci fondatori, sulla configurazione tecnica delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali o sulle materie espressamente attribuite alla competenza esclusiva dei soci fondatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Art. 17 – Rappresentanza degli associati in Assemblea

Ogni associato ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il proprio diritto di voto.

L'associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche trasmessa in modalità telematica idonea a garantirne la provenienza. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

La delega è valida esclusivamente per la singola Assemblea per la quale è conferita e non può essere rilasciata a soggetti non associati.

La rappresentanza non può essere esercitata per le materie riservate ai soci fondatori ai sensi del presente statuto, né può essere utilizzata per incidere, direttamente o indirettamente, sulle prerogative dei soci fondatori o sulla composizione degli organi sociali loro riservata.

La partecipazione all'Assemblea in modalità telematica si considera a tutti gli effetti presenza diretta e non richiede delega.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, salvo che, nella fase iniziale di costituzione dell'Associazione, esso sia composto da un solo membro. Il Consiglio Direttivo rimane composto da un solo membro fino a quando il numero dei soci fondatori non consenta la nomina di un Consiglio Direttivo collegiale nel rispetto del presente articolo.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il mandato successivo è determinato dal Consiglio Direttivo in carica prima della scadenza del proprio mandato, nel rispetto del requisito della maggioranza dei soci fondatori.

Quando il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri, la maggioranza assoluta dei suoi componenti deve essere costituita da soci fondatori. Tale requisito è essenziale e inderogabile e deve essere rispettato in ogni momento della durata del mandato.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i candidati ammessi, siano essi soci ordinari o soci fondatori, nel rispetto del requisito di cui al comma precedente e delle prerogative spettanti ai soci fondatori ai sensi del presente statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione anticipata dell'unico componente del Consiglio Direttivo nella fase iniziale, i soci fondatori provvedono senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, anche monocratico, con decisione unanime.

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre o più membri, in caso di cessazione anticipata di uno di essi, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione, previa approvazione unanime dei soci fondatori. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi deliberazione o procedura di nomina che violi il requisito della maggioranza dei soci fondatori nel Consiglio Direttivo, ove applicabile, è inefficace e priva di effetti.

Art. 19 – Funzione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ne cura la gestione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle prerogative dei soci fondatori e delle materie loro riservate ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea e dei soci fondatori;
- b) predispone il programma annuale delle attività e ne cura l'esecuzione;
- c) amministra il patrimonio dell'Associazione e gestisce le risorse economiche, predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera in merito all'ammissione degli associati, previa approvazione unanime dei soci fondatori;
- e) determina l'ammontare della trattenuta economica CER e di eventuali contributi, anche straordinari, previa approvazione unanime dei soci fondatori;
- f) stipula contratti, convenzioni, accordi e ogni altro atto necessario al perseguimento degli scopi associativi;
- g) nomina, ove necessario, responsabili operativi, gruppi di lavoro, comitati tecnici o referenti territoriali, definendone compiti e durata;
- h) delibera in merito alla costituzione, gestione e configurazione tecnica delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali, nel rispetto delle linee guida approvate dai soci fondatori;



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

i) cura la tenuta dei libri sociali e la regolare gestione amministrativa dell'Associazione;

l) nomina il Referente della Comunità Energetica Rinnovabile nei confronti del GSE e degli altri soggetti istituzionali competenti, definendone compiti, responsabilità e poteri di rappresentanza tecnica;

m) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente riservata all'Assemblea o ai soci fondatori dal presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che incidano, direttamente o indirettamente, sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate sono inefficaci e prive di effetti.

Art. 20 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto inviato ai suoi componenti tramite e-mail, PEC o altra modalità telematica idonea a garantirne la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di esprimere il voto in tempo reale. La partecipazione telematica si considera a tutti gli effetti presenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto preveda maggioranze più elevate o la necessità dell'approvazione unanime dei soci fondatori.

In caso di Consiglio Direttivo composto da un solo membro, questi esercita tutte le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dal presente statuto, senza necessità di convocazione formale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, anche designato di volta in volta, e conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate in violazione delle prerogative dei soci fondatori o delle materie loro riservate ai sensi del presente statuto sono inefficaci e prive di effetti.

Art. 21 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Per la validità della riunione è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un socio fondatore.

Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto materie strategiche o rilevanti è necessaria la presenza della maggioranza dei soci fondatori componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo, eletto tra i suoi membri.

Quando il Consiglio Direttivo è composto da un solo membro, questi esercita tutte le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dal presente statuto, senza necessità di convocazione formale e con piena capacità deliberativa.

Sono riservate alla preventiva approvazione unanime dei soci fondatori le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) investimenti di importo superiore a 1.000,00 €;

b) la stipula di contratti di durata superiore a sei mesi;



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

- c) la cessione, acquisizione o gestione di impianti o beni strategici;
- d) la nomina o la revoca del referente nei rapporti con il GSE;
- e) la partecipazione a enti, organismi o iniziative che possano incidere sulla governance o sugli equilibri economici dell'Associazione;
- f) la definizione di linee strategiche, piani di sviluppo o modifiche rilevanti dell'assetto operativo della CER;
- g) l'ammissione di nuovi associati, ai sensi dell'art. 8.

Il Consiglio Direttivo non può modificare la configurazione tecnica delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali senza la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo adottate in violazione delle prerogative dei soci fondatori o senza la loro preventiva approvazione, quando richiesta, sono inefficaci e prive di effetti.

CAPO III RUOLI ASSOCIATIVI

Art. 22 – Nomina e funzioni del presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e comunque fino all'elezione del suo successore, ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno e assicurando il regolare svolgimento delle sedute.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attività del Consiglio Direttivo e vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate;
- b) firma gli atti e i documenti dell'Associazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle prerogative dei soci fondatori;
- c) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d) cura i rapporti istituzionali e rappresenta l'Associazione presso enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati, nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa e organizzativa dell'Associazione, fermo restando quanto previsto per le materie riservate ai soci fondatori.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in carica.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

Il Presidente non può adottare atti o assumere impegni che incidano sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate ai sensi del presente statuto. Gli atti adottati in violazione di tale divieto sono inefficaci e privi di effetti.

Art. 23 – Funzioni del vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Il Vicepresidente resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e comunque fino all'elezione del suo successore, ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, esercitando i poteri a questi attribuiti dal presente statuto, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle prerogative dei soci fondatori.

Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo allo svolgimento di specifiche attività operative o rappresentative, che non incidano sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate.

Il Vicepresidente non può adottare atti o assumere impegni che incidano sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate ai sensi del presente statuto. Gli atti adottati in violazione di tale divieto sono inefficaci e privi di effetti.

Art. 24 – Funzioni del segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e comunque fino all'elezione del suo successore, ed è rieleggibile.

Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali e provvedendo alla loro sottoscrizione insieme al Presidente.

Il Segretario sovrintende alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali, alla conservazione dei verbali e alla gestione della documentazione amministrativa dell'Associazione.

Il Segretario supporta il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività organizzative e amministrative, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle prerogative dei soci fondatori.

Il Segretario non può adottare atti o assumere impegni che incidano sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate ai sensi del presente statuto. Gli atti adottati in violazione di tale divieto sono inefficaci e privi di effetti.

Art. 25 – Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Il Tesoriere resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e comunque fino all'elezione del suo successore, ed è rieleggibile.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle prerogative dei soci fondatori.

Il Tesoriere:



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

- a) sovrintende alla tenuta della contabilità e alla gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- b) predispone, in collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) cura la gestione dei rapporti economici con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con i venditori di energia e con gli altri soggetti coinvolti nella valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- d) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- e) vigila sulla corretta applicazione della trattenuta economica CER e degli eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo previa approvazione unanime dei soci fondatori;
- f) assicura la regolare conservazione dei documenti contabili e la loro disponibilità per gli organi di controllo.

Il Tesoriere non può adottare atti o assumere impegni che incidano sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate ai sensi del presente statuto. Gli atti adottati in violazione di tale divieto sono inefficaci e privi di effetti.

Art. 26 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere istituito qualora l'Assemblea, previa approvazione unanime dei soci fondatori, ne dichiari la necessità in relazione alla complessità dell'attività associativa o alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

A seguito della dichiarazione di necessità, l'Assemblea raccoglie le candidature tra soggetti dotati di adeguata competenza in materia amministrativa, contabile o giuridica.

La nomina dei componenti dell'Organo di Controllo è deliberata dal Consiglio Direttivo, scegliendo tra le candidature raccolte dall'Assemblea, ed è efficace solo previa approvazione unanime dei soci fondatori.

L'Organo di Controllo è composto da un membro unico o da un collegio di tre membri.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) verifica la corretta amministrazione dell'Associazione e la conformità della gestione alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) esamina i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo apposita relazione da presentare all'Assemblea;
- d) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, richiedendo al Consiglio Direttivo informazioni, documenti e chiarimenti;
- e) vigila sulla tenuta delle scritture contabili e sulla regolare gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

L'Organo di Controllo non ha poteri di gestione né può interferire nelle prerogative dei soci fondatori o nelle materie loro riservate ai sensi del presente statuto. Ogni atto adottato in violazione di tale divieto è inefficace e privo di effetti.



I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori.

Art. 27 – Revisione dei conti

L'Assemblea, qualora ritenuto opportuno o necessario in relazione alla dimensione o alla complessità dell'attività associativa, può nominare un Revisore dei conti o un Collegio dei Revisori, previa approvazione unanime dei soci fondatori.

Il Revisore dei conti, o il Collegio dei Revisori, è scelto tra soggetti dotati di adeguata competenza professionale in materia contabile, amministrativa o fiscale, anche esterni all'Associazione.

Il Revisore dei conti:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- b) esamina i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo apposita relazione da presentare all'Assemblea;
- c) effettua controlli periodici sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, anche mediante accesso alla documentazione contabile;
- d) segnala al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità riscontrate, formulando le opportune osservazioni.

Il Revisore dei conti non ha poteri di gestione né può interferire nelle prerogative dei soci fondatori o nelle materie loro riservate ai sensi del presente statuto. Ogni atto adottato in violazione di tale divieto è inefficace e privo di effetti.

Il Revisore dei conti resta in carica per tre anni, è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea, previa approvazione unanime dei soci fondatori.

Art. 28 – Referente nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Il Referente nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Il Referente resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e comunque fino all'elezione del suo successore, ed è rieleggibile.

Il Referente GSE:

- a) cura i rapporti operativi con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'accesso, la gestione e la rendicontazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) provvede, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alla trasmissione dei dati, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dal GSE per la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- c) assicura la corretta gestione delle configurazioni tecniche delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori;
- d) collabora con il Tesoriere per la gestione dei flussi economici derivanti dagli incentivi GSE e per la corretta imputazione delle partite economiche connesse alla condivisione dell'energia;



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

e) informa tempestivamente il Consiglio Direttivo e i soci fondatori in merito a eventuali variazioni normative, richieste del GSE o criticità operative.

Il Referente GSE non può adottare atti o assumere impegni che incidano sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate ai sensi del presente statuto, né può modificare la configurazione tecnica delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali senza la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori. Gli atti adottati in violazione di tale divieto sono inefficaci e privi di effetti.





TITOLO V BILANCI

Art. 29 – Esercizio sociale e approvazione dei bilanci

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, corredati dalla relazione illustrativa sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

I bilanci sono trasmessi ai soci fondatori almeno quindici giorni prima della loro presentazione all'Assemblea. La preventiva approvazione unanime dei soci fondatori costituisce condizione essenziale per la validità della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, una volta approvati all'unanimità dai soci fondatori, sono sottoposti all'Assemblea per la presa d'atto e per l'approvazione formale, senza possibilità di modifica da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea non può approvare bilanci che non siano stati previamente approvati all'unanimità dai soci fondatori. Ogni deliberazione adottata in violazione del presente articolo è inefficace e priva di effetti.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero, corretto e trasparente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché l'andamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali gestite dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo assicura la conservazione dei documenti contabili e la loro disponibilità per i soci fondatori, per l'Organo di Controllo e per il Revisore dei conti, ove nominati.

Art. 30 – Gestione dei contributi GSE e trattenuta economica della CER

L'Associazione, quale referente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), riceve gli incentivi e i contributi economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia condivisa nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

La ripartizione dei contributi GSE tra i membri della configurazione è effettuata esclusivamente sulla base dei dati ufficiali forniti dal GSE, che costituiscono l'unica base di calcolo valida e opponibile.

È fatto divieto ai soci di stipulare accordi privati che modifichino o contrastino i criteri di ripartizione stabiliti dal presente Statuto o dal Regolamento Interno. Ogni accordo difforme è nullo e privo di effetti.

Il Regolamento è vincolante per tutti i soci e costituisce parte integrante del presente Statuto. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento, prevale lo Statuto.

L'Associazione applica una trattenuta economica (trattenuta CER) sulle somme erogate dal GSE, destinata alla copertura dei costi di gestione, sviluppo e funzionamento dell'Associazione e delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

La percentuale iniziale della trattenuta CER è fissata nella misura del 10%.

L'ammontare della trattenuta CER può essere modificato dal Consiglio Direttivo previa approvazione unanime dei soci fondatori.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

L'eventuale introduzione di nuovi contributi o l'aumento di quelli esistenti non produce effetti sugli associati già iscritti alla data della deliberazione, ma si applica esclusivamente agli associati che aderiranno successivamente.

Le erogazioni agli associati sono effettuate con cadenza annuale e solo al raggiungimento di un importo minimo maturato pari ad euro 50,00. Gli importi inferiori restano accantonati e, una volta raggiunta la soglia minima prevista, saranno erogati nell'esercizio successivo.

Il Tesoriere cura la gestione dei flussi economici derivanti dagli incentivi GSE, provvedendo alla contabilizzazione, alla conservazione della documentazione e all'erogazione delle somme spettanti agli associati, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo assicura la massima trasparenza nella gestione dei contributi GSE e della trattenuta CER, garantendo ai soci fondatori l'accesso alla documentazione contabile e ai dati relativi ai riparti economici.

Ogni modifica ai criteri di riparto, alla trattenuta CER o alle modalità di gestione dei contributi GSE richiede la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori. Le deliberazioni adottate in violazione del presente articolo sono inefficaci e prive di effetti.

Art. 31 – Avanzi di gestione

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie e per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

Il Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori, delibera la destinazione degli avanzi di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione.

Ogni deliberazione adottata in violazione del presente articolo è inefficace e priva di effetti.



TITOLO VI PATRIMONIO

Art. 32 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) la trattenuta economica CER applicata ai contributi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nella misura stabilita ai sensi dell'art. 30;
- b) eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo previa approvazione unanime dei soci fondatori, applicabili esclusivamente agli associati che aderiranno successivamente alla loro introduzione;
- c) contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali e donazioni da parte di soggetti pubblici o privati, purché compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- d) proventi derivanti da attività strumentali, accessorie o connesse svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6;
- e) eventuali contributi derivanti da convenzioni, accordi o progetti con enti pubblici o privati, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente e compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con gli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori.

Ogni decisione che incida in modo rilevante sulle entrate dell'Associazione, sulla loro natura o sulle modalità di acquisizione richiede la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori. Le deliberazioni adottate in violazione del presente articolo sono inefficaci e prive di effetti.

Art. 33 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) le somme derivanti dalla trattenuta economica CER e dalle altre entrate di cui all'art. 32;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione ai sensi dell'art. 31;
- d) contributi, donazioni, erogazioni liberali e lasciti destinati espressamente all'Associazione;
- e) proventi derivanti da attività strumentali, accessorie o connesse svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6;
- f) ogni altro bene o diritto acquisito dall'Associazione a qualunque titolo, purché compatibile con la natura non lucrativa dell'ente.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con gli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di beni o riserve del patrimonio dell'Associazione agli associati, ai componenti degli organi sociali o a terzi, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Ogni decisione che incida in modo rilevante sul patrimonio dell'Associazione, sulla sua composizione o sulla sua destinazione richiede la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori. Le deliberazioni adottate in violazione del presente articolo sono inefficaci e prive di effetti.

Art. 34 – Diritti degli associati al patrimonio sociale

Gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né individualmente né collettivamente, e non possono pretenderne la divisione, la restituzione o la devoluzione, neppure in caso di recesso, decadenza, esclusione o scioglimento dell'Associazione.

Gli associati non hanno diritto alla restituzione di contributi, trattenute, versamenti o somme comunque acquisite dall'Associazione nel corso del rapporto associativo, né possono vantare diritti su beni mobili, immobili, fondi di riserva o altre componenti del patrimonio sociale.

La partecipazione all'Associazione non attribuisce alcun diritto patrimoniale individuale, né diretto né indiretto, sui beni dell'Associazione o sulle somme derivanti dagli incentivi GSE, salvo quanto previsto per la ripartizione dei contributi GSE ai sensi dell'art. 30.

Ogni pretesa patrimoniale avanzata dagli associati in contrasto con il presente articolo è nulla e priva di effetti.

Ogni decisione che possa incidere sui diritti patrimoniali degli associati, anche solo potenzialmente, richiede la preventiva approvazione unanime dei soci fondatori. Le deliberazioni adottate in violazione del presente articolo sono inefficaci e prive di effetti.

Art. 35 – Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

Gli incentivi economici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione dell'energia condivisa non costituiscono utili dell'Associazione, ma flussi economici destinati al riparto tra gli associati secondo i criteri tecnici stabiliti dal GSE e dal Regolamento di Ripartizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30.

Gli avanzi di gestione dell'Associazione, derivanti da attività istituzionali o strumentali, non possono essere distribuiti agli associati, neppure in modo indiretto, e devono essere integralmente reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

Il Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori, delibera la destinazione degli avanzi di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con gli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori.

Gli incentivi GSE destinati agli associati sono ripartiti esclusivamente sulla base dei dati ufficiali forniti dal GSE, che costituiscono l'unica base di calcolo valida e opponibile. È fatto divieto agli associati di stipulare accordi privati che modifichino o contrastino i criteri di ripartizione stabiliti dal presente Statuto o dal Regolamento di Ripartizione. Ogni accordo difforme è nullo e privo di effetti.

Il Regolamento di Ripartizione è vincolante per tutti gli associati e costituisce parte integrante del presente Statuto. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento, prevale lo Statuto.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

Resta in ogni caso inteso che:

– conformemente ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti nel provvedimento di interpello n. 956-1284/2023, è consentita l'attribuzione in favore degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, restando salve eventuali diverse previsioni normative o regolamentari sopravvenute;

– l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, è destinato esclusivamente agli associati diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'Associazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.

Ogni deliberazione adottata in violazione del presente articolo è inefficace e priva di effetti.





TITOLO VII

VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 36 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle attività istituzionali, strumentali o accessorie, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità statutarie.

L'attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione e senza finalità di lucro, anche indiretto. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari operano nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori, senza interferire con le prerogative degli organi sociali né con le materie riservate ai soci fondatori ai sensi del presente Statuto.

L'Associazione può stipulare polizze assicurative a tutela dei volontari nello svolgimento delle attività associative.

Ogni attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità istituzionali dell'Associazione e non può in alcun modo incidere sugli equilibri di governance o sulle decisioni riservate ai soci fondatori.

Art. 37 – Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali o accessorie, qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dell'Associazione o per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

L'assunzione del personale, la definizione dei contratti di lavoro e la determinazione del relativo trattamento economico sono deliberati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori, la quale costituisce condizione essenziale per la validità delle deliberazioni.

Il personale dipendente opera nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori, senza interferire con le prerogative degli organi sociali né con le materie riservate ai soci fondatori ai sensi del presente Statuto.

Il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicabili, nel rispetto della natura non lucrativa dell'Associazione.

Il personale dipendente non può ricoprire cariche sociali né partecipare alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, salvo che in qualità di invitato per finalità informative o tecniche, senza diritto di voto.

Art. 38 – Collaborazioni

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni per lo svolgimento di attività istituzionali, strumentali o accessorie, qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dell'Associazione o per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

Il conferimento di incarichi professionali, la definizione dei relativi compensi e la stipula dei contratti di collaborazione sono deliberati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori, la quale costituisce condizione essenziale per la validità delle deliberazioni.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

I collaboratori operano nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori, senza interferire con le prerogative degli organi sociali né con le materie riservate ai soci fondatori ai sensi del presente Statuto.

I rapporti di collaborazione sono regolati dalla normativa vigente e devono essere coerenti con la natura non lucrativa dell'Associazione. I collaboratori non possono ricoprire cariche sociali né partecipare alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, salvo che in qualità di invitati per finalità informative o tecniche, senza diritto di voto.

La presente disciplina si applica esclusivamente ai collaboratori esterni. Resta inteso che i soci, inclusi i soci fondatori e i componenti degli organi sociali, possono fornire beni o servizi all'Associazione tramite proprie società o partite IVA, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto e previa approvazione unanime dei soci fondatori.

Ogni incarico di collaborazione deve essere conferito nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione.





TITOLO VIII

CONVENZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 39 – Deliberazione delle convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa o altri atti negoziali con enti pubblici, soggetti privati, imprese, associazioni o organizzazioni, qualora ciò sia necessario o utile per il perseguimento delle finalità istituzionali o per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

La stipula di convenzioni che comportino impegni economici, obbligazioni di durata superiore a dodici mesi, assunzione di responsabilità rilevanti o implicazioni strategiche per l'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori, la quale costituisce condizione essenziale per la validità della deliberazione.

Le convenzioni devono essere coerenti con la natura non lucrativa dell'Associazione, con gli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori e con le finalità istituzionali previste dal presente Statuto.

Il Presidente, o un suo delegato, sottoscrive le convenzioni in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle prerogative dei soci fondatori.

Le convenzioni devono essere redatte in forma scritta e conservate presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci fondatori e degli organi di controllo.

Ogni convenzione stipulata in violazione del presente articolo è inefficace e priva di effetti.

Art. 40 – Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, partenariato, cooperazione o supporto tecnico con enti pubblici, soggetti privati, imprese, associazioni, fondazioni, istituti di ricerca o altri organismi, qualora ciò sia utile o necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali o per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili locali.

I rapporti con soggetti privati devono essere improntati ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità e coerenza con la natura non lucrativa dell'Associazione, nonché con gli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori.

La stipula di accordi, convenzioni, contratti o collaborazioni che comportino impegni economici, obbligazioni di durata superiore a dodici mesi, assunzione di responsabilità rilevanti o implicazioni strategiche per l'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione unanime dei soci fondatori, la quale costituisce condizione essenziale per la validità della deliberazione.

I rapporti con imprese o professionisti riconducibili a soci, soci fondatori o componenti degli organi sociali devono essere regolati da contratti scritti, stipulati a condizioni di mercato e approvati dal Consiglio Direttivo previa approvazione unanime dei soci fondatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di assenza di conflitti di interesse.

Ogni rapporto instaurato in violazione del presente articolo è inefficace e privo di effetti.



TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei soci fondatori;
- c) il libro dei verbali dell'Assemblea;
- d) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- e) il libro dei verbali dei soci fondatori, ove istituito;
- f) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati.

I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario e conservati presso la sede dell'Associazione, in formato cartaceo o digitale, purché sia garantita la tracciabilità, l'integrità e la conservazione dei documenti.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, ad eccezione del libro dei soci fondatori e dei verbali contenenti informazioni riservate o sensibili, la cui consultazione è riservata ai soci fondatori e agli organi di controllo.

La consultazione dei libri sociali avviene previa richiesta scritta e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela dei dati personali.

I soci fondatori hanno diritto di accesso integrale a tutti i libri sociali, senza limitazioni, in ragione delle prerogative loro attribuite dal presente Statuto.

Ogni irregolarità nella tenuta dei libri sociali non incide sulla validità delle deliberazioni adottate, salvo che riguardi violazioni delle prerogative dei soci fondatori o delle materie loro riservate.

Art. 42 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dai soci fondatori, con decisione unanime, la quale costituisce condizione essenziale e inderogabile per la validità della deliberazione. L'Assemblea non ha competenza deliberativa in materia di scioglimento, potendo unicamente prendere atto della decisione adottata dai soci fondatori.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo, su mandato dei soci fondatori, provvede alla liquidazione del patrimonio dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, del patrimonio residuo agli associati, ai soci fondatori, ai componenti degli organi sociali o a terzi, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto a enti o organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della sostenibilità ambientale, dell'energia rinnovabile o dello sviluppo territoriale, individuati dai soci fondatori con decisione unanime, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi strategici definiti in sede di costituzione.



STATUTO

DOC_STATUTO

Data: 23.12.2025

Rev. 01

La devoluzione del patrimonio deve garantire benefici ambientali, sociali o territoriali coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione e con i principi delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ogni deliberazione adottata in violazione del presente articolo è inefficace e priva di effetti.

Art. 43 – Disposizioni finali

L'Associazione può operare come soggetto nazionale di coordinamento e gestione di più Comunità Energetiche Rinnovabili locali, senza limiti territoriali, nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, le norme vigenti in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili e, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, nonché le Regole Operative del GSE e la normativa tecnica di settore.

Il regolamento interno disciplina gli aspetti operativi e procedurali non regolati dal presente Statuto e non può in alcun modo derogare, limitare o incidere sulle prerogative dei soci fondatori o sulle materie loro riservate. Ogni disposizione regolamentare adottata in violazione di tali limiti è inefficace.

In caso di contrasto tra Statuto, regolamento interno, delibere degli organi sociali o accordi stipulati dall'Associazione, prevale sempre il presente Statuto, con particolare riferimento alle prerogative dei soci fondatori, che costituiscono elementi essenziali e inderogabili dell'assetto istituzionale dell'Associazione.

Ogni disposizione statutaria deve essere interpretata in modo conforme alle finalità istituzionali dell'Associazione, ai principi delle Comunità Energetiche Rinnovabili e agli indirizzi strategici definiti dai soci fondatori. In caso di dubbio interpretativo, prevale l'interpretazione autentica espressa dai soci fondatori.

Gli organi dell'Associazione operano nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni adottate nel rispetto delle prerogative dei soci fondatori. Le deliberazioni adottate in violazione delle prerogative dei soci fondatori o delle materie loro riservate sono inefficaci e prive di effetti.

Il presente Statuto è redatto in lingua italiana. In caso di traduzione in altre lingue, fa fede ad ogni effetto l'originale in lingua italiana.

Eventuali controversie interne relative all'interpretazione o applicazione del presente Statuto sono rimesse alla competenza dell'Assemblea, fermo restando il potere dei soci fondatori di esprimere l'interpretazione autentica delle disposizioni che li riguardano.